



Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E  
TERRITORIALI**

DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE  
Ufficio I Consulenza per gli affari economico-finanziari

*W. P. M. S. P. A. S.*  
*S. G. B. S. P. A. S.*

Al Comune di  
Cirò Marina  
gabsindaco.ciomarina@asmepec.it  
(Rif. nota n. 3566 del 10 marzo 2016)

e, p.c.

Alla Prefettura - Ufficio Territoriale  
Governo di  
Crotone  
protocollo.prefkr@pec.interno.it

<b>COMUNE DI CIRÒ MARINA</b> <b>PROVINCIA DI CROTONE</b>	
000000 22.03.16	
PROT. N.	<i>h. 119</i>
TIT.	CLASSE

Oggetto: Comune di Cirò Marina - Relazione sulla situazione finanziaria dell'Ente. Criticità riscontrate nella procedura di riaccertamento straordinario dei residui

Si fa riferimento al nota sopra distinta, di pari oggetto, con la quale codesto comune ha rappresentato che in sede di predisposizione del rendiconto di gestione 2015 e del bilancio di previsione 2016-2018 sono emerse serie criticità nella procedura di riaccertamento straordinario dei residui, adottata dall'ente nel corso dell'esercizio 2015, tali da determinare, in sede di approvazione del rendiconto 2015, il probabile accertamento di un notevole disavanzo di amministrazione con conseguente obbligo di ripiano secondo le regole ordinarie previste dall'articolo 188 del T.U.E.L. e gravi conseguenze in ordine alla tenuta finanziaria dell'ente.

In relazione alla situazione rappresentata, codesto ente chiede di conoscere l'avviso di questa Amministrazione in ordine alla possibilità di procedere alla rettifica del riaccertamento straordinario dei residui, di effettuare tutte le conseguenti rettifiche in sede di rendiconto e di ripianare il maggiore disavanzo in trenta anni, o se, al contrario, procedere al riaccertamento ordinario dei residui, effettuare tutte le rettifiche nel rendiconto 2015 e procedere al ripianamento del disavanzo secondo le regole ordinarie.

Al riguardo, con riferimento allo specifico quesito prospettato, si osserva che, come espressamente previsto dall'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, l'operazione di riaccertamento straordinario dei residui di cui al comma 7 dello stesso articolo è oggetto di un unico atto deliberativo e, come precisato nel principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al

# *Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE

Ufficio Consulenza e Studi Finanza Locale

medesimo decreto legislativo (punto 9.3), non è possibile effettuare il riaccertamento straordinario dei residui attraverso successive deliberazioni. Trattasi, quindi, di operazione straordinaria, non frazionabile e non ripetibile.

Inoltre, si osserva che il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, previsto dallo stesso articolo 3, comma 4, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 e dal richiamato principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (punto 9.1), è effettuato annualmente con un'unica deliberazione della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto di gestione e ai fini del rendiconto stesso.

Alla luce della normativa e del principio contabile richiamati non sembra, quindi, possibile che l'ente possa procedere autonomamente a successive operazioni di riaccertamento straordinario dei residui o di rettifica di quella già adottata, fatti salvi gli eventuali provvedimenti a seguito di specifica pronuncia della competente Corte dei Conti.

Il Direttore Centrale

